

Scaduto

mar. 15/04, h. 10

AC 1386

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

Banda larga

Al comma 1, sostituire le parole: installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda sul territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* la posa della fibra nei cavidotti *con le seguenti:* gli interventi di cui al comma precedente e *aggiungere alla fine:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti già realizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

b) *al comma 4, sopprimere le parole:* per la posa della fibra;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* alla realizzazione e integrazione, con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

d) *al comma 14, sostituire le parole:* reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda;

e) *al comma 15, sostituire le parole:* degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica *con le seguenti:* di infrastrutture di rete di telecomunicazione a larga banda.

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

listier prezzi

Al comma 1, capoverso 198, secondo periodo, sostituire le parole: analizza le segnalazioni *con le seguenti:* verifica le segnalazioni delle Associazioni riconosciute dei consumatori ed analizza le ulteriori segnalazioni».

Al comma 1, capoverso 199, aggiungere infine il seguente periodo: Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici.

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nucleare

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) promozione della ricerca sul nucleare pulito, di quarta generazione o da fusione, per la concezione di impianti di nuova generazione destinati alla produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi sostenibili da un punto di vista ambientale;

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

Cave regolari

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto *inserire le seguenti:* , purché non proprietari di un'altra abitazione,.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario *inserire le seguenti:* non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal primo settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per

2.65 %

l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge n. 388 del 2000, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954."

All'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 4-bis. - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 4-ter. - 1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno intese nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate da dette disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile.

All'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, alinea dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

2.65 %²

"7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2009.

All'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 8, aggiungere i seguenti periodi: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 18 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 20 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di cui all'articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e articolo 2, comma 71 della medesima legge n. 244 del 2007 sono rispettivamente integrate degli importi di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro per l'anno 2011, e dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2008."

conseguentemente

all'articolo 63, dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

"13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale economico sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Alla relativa attuazione provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Al comma 12, primo periodo, le parole "113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite con le parole "75 milioni di euro per l'anno 2008, di 92 milioni di euro per l'anno 2009 e 127 milioni di euro per l'anno 2010"

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis. All'articolo 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, aggiungere infine, "e 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009"; b) al comma 3, aggiungere, infine, le parole" per il 2008 e il 2009 tali risorse per un importo pari a 3 milioni di euro annui ciascuna, sono destinate alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle fiere di Roma e Milano".

L'articolo 63, comma 11, è soppresso

Conseguentemente

All'articolo 60, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 è corrispondentemente incrementato per la realizzazione delle opere di completamento gli interventi di cui all'articolo 1 comma 78, lettere e), m), n) della legge 23 dicembre 2005, n. 266";

11-ter. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 1 comma 78, lettera l) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziato l'importo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

All'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera: f-bis) Nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali prevedono specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

All'articolo 68, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

2.65 %₃₀

«6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare ad un sottosegretario di stato.»

All'articolo 76, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: “ 6-bis. Il divieto di assunzione è sospeso per gli enti locali i cui organi politici sono stati rinnovati nella tornata elettorale 15-16 giugno 2008, limitatamente agli incarichi dirigenziali in essere alla data del 31 maggio 2008 e venuti meno a seguito delle elezioni, in caso di oggettiva e dimostrata indispensabilità degli incarichi stessi per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.”.

All'articolo 81 dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

“34-bis. Le fondazioni riconosciute che erogano gratuitamente somme a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3) dell'articolo 19 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.”.

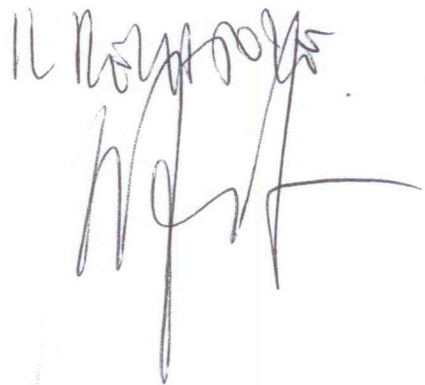
All'articolo 82 dopo il comma 29, è aggiunto il seguente: “29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «degli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1.000.000,00;

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è aggiunto, infine, il seguente: «7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'ente e per asseverazione dal Presidente del collegio sindacale.».

conseguentemente

All'articolo 63, comma 10, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del secondo periodo, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.

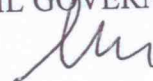


2.65

All'articolo 60 aggiungere infine il seguente comma:

“15-bis. In via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 ^{esclusivamente} agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.”.

IL GOVERNO



60.91

Sostituire l'art. 61 con il seguente:

A.C. 1386

Art. 61

Potenziamento delle funzioni di controllo sul sistema di finanza pubblica

1. La Corte dei conti può effettuare i controlli di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche sulle gestioni in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme o da direttive del Governo la Corte, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, può disporre l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato, sia del pagamento di somme impegnate sugli stessi capitoli. Il decreto presidenziale diviene efficace mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, ed è contestualmente trasmesso in copia al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre che le somme destinate alla gestione controllata siano invece destinate ad altro capitolo del bilancio dello Stato, provvedendo con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio, ovvero, con proprio atto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte dei conti, può consentire la prosecuzione sia degli impegni, sia dei pagamenti. Qualora nel corso di un controllo concomitante emergano rilevanti ritardi - rispetto a quanto previsto da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi del Governo competenti - nella realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte dei conti ne accerta, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario, procedurale o organizzativo, dandone notizia al Ministro competente ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione.
3. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza di mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. La sentenza che accerti anche violazione di norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su proposta del Presidente, ai competenti organi dell'Unione europea.
4. Le risultanze definitive del controllo su gestioni, svolto nel rispetto di formale contraddittorio ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, fanno stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. L'azione di responsabilità per danno erariale e il conseguente procedimento rimangono sospesi ove consti che per gli stessi fatti siano in corso accertamenti istruttori di controllo su gestioni, fino al completamento dell'indagine di controllo stessa. In tal caso il giudice, su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, conferma, modifica o revoca le misure cautelari eventualmente già adottate. Il giudice compie la propria valutazione anche avvalendosi delle risultanze istruttorie del controllo. Durante la sospensione non decorre il termine per la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.
5. Per garantire l'azione della Corte dei conti più efficace, efficiente ed economica il Presidente della Corte medesima, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-istituzionale, emana le necessarie direttive e svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Ha la rappresentanza esterna dell'Istituto e funzione di esternazione in via esclusiva. Provvede ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui all'art. 41, ultimo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
6. Il Consiglio di presidenza esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento, nominati ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché, a decorrere dal rinnovo del Consiglio attualmente in carica, da quattro magistrati, eletti da un collegio unico composto da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio partecipano il Segretario generale della Corte ed il Magistrato addetto alla Presidenza con funzioni di Capo di Gabinetto, con diritto di voto solo qualora siano, per specifiche questioni, designati relatori. Il Presidente della Corte ha funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio di presidenza sono da questo adottati previa verifica della coerenza con gli obiettivi e i programmi definiti negli atti di indirizzo politico-istituzionale.
7. Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Dall'applicazione delle stesse disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

IL GOVERNO
lun

61.13

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis

(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale)

1. all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - i) al fine del primo periodo le parole "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite con le seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome";
 - ii) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire alle regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato."

79.01%

IL GOVERNO
lmm

RELAZIONE TECNICA

Articolo 79-bis

Articolo 79-bis

(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale)

Le disposizioni sono dirette a stabilire che gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, indicati nel Piano sanitario nazionale, siano perseguiti dalla regioni sulla base di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni e che, a decorrere dal 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provveda al riparto delle relative somme, con anticipazione alle regioni del 70 per cento delle stesse, subordinando l'erogazione dell'ulteriore 30 per cento all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dei progetti attuativi presentati dalla regioni. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti regionali comporta la non erogazione del predetto 30 per cento ed il recupero del 70 per cento delle somme anticipate, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni interessate.

Dalle disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

49.01

79.02%.

AC 1386

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis

(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale)

1. all'articolo 8- sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - i) nel primo periodo le parole da "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. ";
 - ii) Il periodo "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali" fino alla fine, è sostituito dal seguente: " Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto ministeriale 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera";
2. all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui all'articolo 8-quinquies.";

79.02;

3. all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 3, lettera b), dopo le parole "delle strutture al fabbisogno" aggiungere le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, è da conseguirsi da parte delle singole strutture sanitarie,";
4. all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 2, le parole "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche, comprese le aziende ospedaliere universitarie,";
 - al comma 2, lett. b), dopo le parole "distinto per tipologia e modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati .";
 - dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:
 - i) "2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).";
 - ii) "2-quinquies. In caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.";

5. all'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli vengono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriately individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.";

IL GOVERNO

lun

79.02%

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 79-bis

(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale)

Le disposizioni sono dirette ad introdurre modifiche alla vigente normativa al fine di rafforzare gli strumenti di programmazione delle regioni nel settore sanitario. Nel dettaglio:

comma 1: la norma è diretta a modificare la metodologia di determinazione delle tariffe delle prestazioni acquistate da erogatori privati, al fine di renderla coerente con i principi di efficacia e di economicità nell'utilizzo delle risorse programmate per il settore sanitario;

commi 2), 3) e 4): le disposizioni sono dirette a meglio definire il ruolo degli erogatori privati, al fine di inquadrare le attività e le funzioni da questi svolte, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione regionale delle attività sanitarie e dei conseguenti costi. Ciò con l'obiettivo di impedire che si determinino pagamenti a piè di lista per prestazioni liberamente rese dagli erogatori, al di fuori della corretta programmazione regionale, con conseguente insorgenza di costi che possono determinare disavanzi nei conti regionali. A tal fine le norme prevedono necessariamente la stipula di contratti fra gli erogatori di cui trattasi e le regioni, disponendo anche la sospensione dell'accreditamento qualora non vengano sottoscritti i predetti contratti;

comma 5): le disposizioni, al fine di migliorare la verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, e di realizzare obiettivi di economicità nell'uso delle risorse, stabiliscono un rilevante incremento del controllo analitico da parte delle regioni delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione di ciascun soggetto erogatore. Infatti si prevede di passare da una quota del 2%, disposta dalla vigente legislazione, ad almeno il 10%. Tale controllo viene attuato in conformità a specifici protocolli di valutazione, individuando cartelle e schede secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Con riferimento alle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, individuate dalle regioni sulla base di parametri definiti con decreto interministeriale, si prevede il controllo di tutte le cartelle cliniche.

49.02 %

RELAZIONE TSONICA

Articolo 79 - bis

(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale)

Le disposizioni sono dirette ad introdurre modifiche alla vigente normativa al fine di potenziare gli strumenti di programmazione delle regioni nel settore sanitario e dunque di garantire gli obiettivi finanziari programmatici. In tali termini alle stesse non sono associati effetti finanziari. Nel dettaglio:

comma 1: la norma è diretta a modificare la metodologia di determinazione delle tariffe delle prestazioni acquistate da erogatori privati, al fine di renderla coerente con i principi di efficacia e di economicità nell'utilizzo delle risorse programmate per il settore sanitario;

commi 2), 3) e 4): le norme sono dirette a meglio definire il ruolo degli erogatori privati, al fine di inquadrare le attività e le funzioni da questi svolte, con oneri a carico del servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione delle attività sanitarie e dei conseguenti costi, con l'obiettivo di impedire che si determinino pagamenti a piè di lista per prestazioni liberamente rese dagli erogatori, al di fuori della programmazione regionale e con conseguente insorgenza di disavanzi sanitari. A tal fine le norme prevedono la necessaria conclusione di contratti fra gli erogatori di cui trattasi e le regioni, disponendo la sospensione dell'accreditamento in caso di mancata stipula;

comma 5): le disposizioni, al fine di migliorare la verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, e di realizzare obiettivi di economicità nell'uso delle risorse, stabiliscono un rilevante incremento del controllo analitico da parte delle regioni delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione di ciascun soggetto erogatore. Infatti si prevede di passare da una quota del 2%, disposta dalla vigente legislazione, ad almeno il 10%. Tale controllo viene attuato in conformità a specifici protocolli di valutazione, individuando cartelle e schede secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Con riferimento alle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, individuate dalle regioni sulla base di parametri definiti con decreto interministeriale, si prevede il controllo di tutte le cartelle cliniche.

79.02

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato di sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 458

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Butt

49.03%

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis

(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario)

Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1:

- a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;
- b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
- c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lett. n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati

economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito SiVeAS, di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

IL GOVERNO

lun

49.03%

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articolo 79-bis

(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario)

La disposizione prevede, al fine di garantire gli obiettivi finanziari programmatici, il potenziamento degli strumenti gestionali nel settore sanitario, con riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esenzione per reddito dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria e all'implementazione di corrette procedure contabili e di monitoraggio di gestione. Nel dettaglio:

lettere a) e b): le norme sono dirette a razionalizzare il procedimento di verifica puntuale del diritto all'esenzione per reddito degli assistiti, relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, con il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, siano definite le modalità con cui il servizio sanitario nazionale acquisisce le informazioni sulla sussistenza del diritto all'esenzione per reddito, le modalità di rilascio dell'autocertificazione da parte degli assistiti, in contrasto con le informazioni disponibili nel sistema sanitario, e le conseguenti modalità di verifica di tali autocertificazioni e di recupero delle somme eventualmente dovute dagli assistiti a seguito delle predette verifiche;

lettera c): al fine di potenziare gli strumenti di programmazione e controllo delle regioni sottoposte ai piani di rientro, in via di continuità con l'indicazione di avvalersi, nel periodo di vigenza del piano, di un *advisor* contabile, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse disposte dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, produttivi e gestionali, la loro produzione sistematica ed interpretazione gestionale continuativa, ai fini della corretta attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale della dinamica della produzione e dei conti sanitari, in attuazione dei piani di rientro.

79.03%

RELAZIONE TECNICA
Articolo 79-bis

(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario)

Trattasi di disposizioni dirette al potenziamento degli strumenti gestionali nel settore sanitario, al fine di garantire gli obiettivi finanziari programmatici. Nel dettaglio:

lettere a) e b): si introduce una norma diretta a razionalizzare il procedimento di verifica puntuale del diritto all'esenzione per reddito degli assistiti, relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, con il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, siano definite le modalità con cui il servizio sanitario nazionale acquisisce le informazioni sulla sussistenza del diritto all'esenzione, le modalità di rilascio dell'autocertificazione da parte degli assistiti di sussistenza del diritto, in contrasto con le informazioni disponibili nel sistema sanitario, e le conseguenti modalità di verifica di tali autocertificazioni e di recupero delle somme eventualmente dovute dagli assistiti a seguito delle predette verifiche;

lettera c): al fine di potenziare gli strumenti di programmazione e controllo delle regioni sottoposte ai piani di rientro, in via di continuità con l'indicazione di avvalersi, nel periodo di vigenza del piano, di un *advisor* contabile, si stabilisce la possibilità di utilizzare le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per realizzare interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, produttivi e gestionali, la loro produzione sistematica ed interpretazione gestionale continuativa, ai fini della corretta attività di programmazione e controllo regionale ed aziendale della dinamica della produzione e dei conti sanitari, in attuazione dei piani di rientro.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

68 LUS 2006

Conto

79.03